



IMU 2014

Quando Pagare

Entro il 16/06/2014

L'acconto pari al 50% dell'imposta annuale oppure l'imposta annuale in unica soluzione

Entro il 16/12/2014

Il saldo dell'imposta annuale

Come Pagare

Per il pagamento dell'imposta è possibile utilizzare:

- Modello F24 semplificato
- Modello F24 ordinario (allegato alla presente)
- Bollettino postale IMU

ALIQUOTE E DETRAZIONI

DESCRIZIONE ALIQUOTE COMUNE	ALIQUOTA	CODICE F24
Aliquota abitazione principale (solo per le categorie catastali A/1, A/8, A/9)	4 per mille	3912
Detrazione abitazione principale	Euro 200,00	
Aliquota aree fabbricabili	7,83 per mille	3916
Aliquota altri fabbricati	7,83 per mille	3918
Aliquota abitazioni e pertinenze in uso gratuito a parenti di primo grado	6,00 per mille	3918
Aliquota immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D - STATO	7,6 per mille	3925
Aliquota immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D - COMUNE	0,23 per mille	3930

CODICE COMUNE PER F24

D663

NOTE PER LA TASI

LA TASI PER L'ANNO 2014 DOVRA' ESSERE VERSATA IN UN'UNICA SOLUZIONE, CON SCADENZA IL 16 DICEMBRE 2014, ASSIEME AL SALDO DELL'IMU. MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA TASI SONO PRESENTI NELLE PAGINE SUCCESSIVE.

Nel sito web di Trentino Riscossioni S.p.A., e all'interno dell'apposita sezione IMU, sono presenti approfondimenti ed eventuali aggiornamenti normativi: <http://www.trentinoriscossionispa.it>.

Chi desidera **calcolare l'imposta autonomamente e stampare il modello F24 compilato** può utilizzare il calcolatore disponibile sul sito web del Consorzio dei Comuni al seguente link: <http://www.consulenza.comunitrentini.tn.it/cons.php?c=imup>

MODELLO F24 ORDINARIO: compilare la "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" valorizzando, per ogni riga, il codice ente e il codice tributo.

MODELLO F24 SEMPLIFICATO: compilare la "SEZIONE" con il codice "EL" valorizzando, per ogni riga, il codice ente e il codice tributo.

BOLLETTINO POSTALE: compilare valorizzando il codice catastale e gli importi relativi alle tipologie di immobili posseduti.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta complessiva annuale **risulta inferiore ad euro 12,00**.

Per informazioni relative al pagamento contattare Trentino Riscossioni S.p.A. ai seguenti numeri: 0461 495525 oppure 0461 495439.

Informazioni

Per informazioni e chiarimenti sull'imposta:

COMUNE DI FONDO PIAZZA SAN GIOVANNI 9 38013 FONDO TN

Tel: 0463 831102 INT15-28 - Fax: 0463 890210

E-mail: tributi@fondo.it

Sito Internet: <http://www.fondo.it>

Orari ufficio: dal lunedì al venerdì 10.00 - 12.15

IMU E TASI 2014 (in sigla "IUC") - UN FONDAMENTALE AIUTO VIENE DA INTERNET

Quando si è in possesso delle rendite catastali degli immobili di proprietà e del valore delle eventuali aree edificabili, è risolutivo, e perciò consigliabile, utilizzare il programma di calcolo dell'IMU dovuta che **rilascia, seguendo una procedura guidata, la stampa corretta e completa del modello F24, da consegnare al proprio istituto di credito per il pagamento e trovare ogni altra notizia utile riferita a tutti i comuni della provincia di Trento**; per fare ciò è sufficiente accedere all'apposito sito Internet del **Consorzio dei Comuni Trentini**, collegandosi al seguente indirizzo web: **www.consulenza.comunitrentini.tn.it/portale-iuc-2014**

Invieremo una e-mail, con il dettaglio dell'imposta ed il modello F24 da utilizzare **per il pagamento dell'acconto IMU del 16.6.2014** (la TASI avrà rata unica con scadenza il 16.12.2014), a chi lo domanderà **tramite posta elettronica, purché si tratti di persona fisica non titolare di partita IVA**. In alternativa verrà rilasciato il modello F24 cartaceo a chi, facendone richiesta, non possedesse una casella di posta elettronica.

Le aliquote IMU, il regolamento comunale e le altre informazioni necessarie sono consultabili collegandosi al sito Internet del comune di Fondo (**www.fondo.it**), di Trentino Riscossioni S.p.A. (**www.trentinoriscossionispa.it**) o al sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Fiscalità locale, digitando il seguente indirizzo **www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm**

CHI DEVE PAGARE L'IMU

L'Imposta Municipale Propria deve essere versata dai proprietari di immobili, dai titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione (anche sorto a favore del coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile), enfiteusi, superficie sugli immobili e riguarda i fabbricati e le aree fabbricabili. Se l'immobile è posseduto da più persone, ciascuno è tenuto al versamento della propria quota.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e le relative pertinenze, ovvero gli immobili accatastati nella categoria C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità immobiliare per ciascuna di queste categorie catastali (l'abitazione principale, ai fini IMU, può significare, quindi, al massimo, un appartamento e tre pertinenze). Si considera abitazione principale a tutti gli effetti l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, **a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata**.

PER L'ANNO 2014 NON È DOVUTA IMU PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE, FATTA ECCEZIONE DEI RARISSIMI CASI IN CUI ESSA SIA ACCATASTATA IN CATEGORIA A/1, A/8 E A/9 PER I QUALI È DOVUTA L'IMU NELLA MISURA DEL 4 PER MILLE CON DETRAZIONE DI € 200,00.

ALTRI FABBRICATI

Tutte le unità immobiliari ad uso abitativo che non possono essere considerate abitazione principale pagano l'IMU applicando l'aliquota altri fabbricati (**7,83 per mille**). Il gettito di tale aliquota è destinato **esclusivamente** al Comune (**il cod. F24 è 3918**). Ciò vale anche per gli altri fabbricati in generale (negozi, laboratori artigiani, uffici ecc.); **solo per i fabbricati di tipo produttivo, accatastati nella categoria catastale D**, l'IMU è a favore sia dello Stato, sia del Comune. Il comune di Fondo ha mantenuto per il 2014 l'aliquota ordinaria del 7,83 per mille e pertanto il contribuente dovrà calcolare con l'aliquota del 7,6 per mille la quota da destinare allo Stato (**il codice per il modello F24 è 3925**) e utilizzerà l'aliquota dello 0,23 per mille per versare il dovuto al Comune (**il codice per il modello F24 è 3930**).

AREE FABBRICABILI

Tutti i terreni considerati fabbricabili, compresi quelli perimetrali, limitrofi od adiacenti ad un edificio esistente, fatta salva la possibilità di dimostrarne e comunicarne l'esclusiva e stabile destinazione pertinenziale, pagano l'IMU applicando l'aliquota **aree fabbricabili** fissata al **7,83 per mille (il cod. F24 è 3916)**. Non sono soggetti ad imposta solo i terreni edificabili posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola INPS. Il comune di Fondo ha stabilito nel 2012 i nuovi valori minimi al mq. di riferimento per il calcolo dell'imposta, validi anche per il 2014.

TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

I fabbricati rurali strumentali, necessari allo svolgimento dell'attività agricola professionale di cui all'articolo 2135 del codice civile, quando tale destinazione d'uso fosse ratificata da apposita iscrizione negli archivi dell'Ufficio provinciale del Catasto, sono esenti dall'imposta come pure i terreni agricoli in quanto ricadenti in area montana.

COME CALCOLARE L'IMU

Per calcolare l'IMU è necessario conoscere la base imponibile. A tale scopo, per i fabbricati con rendita catastale attribuita è necessario rivalutare, cioè accrescere, la rendita catastale di ogni fabbricato del 5% e poi moltiplicarla per i seguenti coefficienti:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5; **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria catastale D/5; **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per conoscere l'attuale rendita catastale è possibile richiedere una visura al catasto o al proprio comune di residenza, a quest'ultimo anche per mezzo della posta elettronica.

ALIQUOTE

Per determinare la misura dell'imposta, la base imponibile deve essere moltiplicata per l'aliquota corrispondente alla tipologia di immobile. Le aliquote sono indicate in prima pagina e sono tre: il **4 per mille**, nei pochissimi casi in cui l'abitazione principale sia di categoria A/1, A/8 e A/9 con le relative pertinenze, il **6 per mille** per le abitazioni e relative pertinenze date in uso gratuito ai parenti di I grado e il **7,83 per mille in ogni altro caso**. Il 4 e 7,83 per mille sono invariati rispetto al 2013; il 6 per mille ha validità dall'1.1.2014. Si ricorda nuovamente il particolare versamento a favore dello Stato e del Comune solamente per i fabbricati di tipo produttivo che sono accatastati nella categoria catastale D.

ACCONTO E SALDO

L'acconto, è dovuto entro il 16.6.2014, e sarà pari a metà dell'imposta annuale dovuta alle condizioni di possesso realizzatesi fino al 17 giugno 2014; il saldo, da eseguire entro il 16.12.2014, si otterrà sottraendo l'acconto versato al totale annuo dovuto per il 2014.

LA NUOVA TASI (da non confondere con la TARES 2013 pagata entro il 23.5.2014 assieme alla tariffa rifiuti)

Essa è in vigore dall'1.1.2014 e ha scadenza il prossimo **16 dicembre 2014 in un'unica rata**. Si calcola esattamente come l'IMU ma, a differenza di quest'ultima, essa è dovuta anche sull'abitazione principale e relative pertinenze, però, generalmente, non per gli immobili destinati allo svolgimento di attività di tipo produttivo e imprenditoriale rilevanti ai fini dell'I.V.A., a eccezione di quelli indicati al **successivo punto numero 3**. La TASI, per il 2014, è versata da chi possiede l'immobile e non da chi lo occupa; per l'immobile stabilmente affittato è dovuta la TASI in misura del 90%.

Le aliquote sono le seguenti:

1. Aliquota di base **1,00 per mille** per le abitazioni principali e relative pertinenze con detrazione d'imposta di **€ 50,00** da dividersi in parti uguali in caso di comproprietà (codice per F24 3958);
2. Aliquota di base **1,00 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011 iscritti o iscrivibili al catasto urbano come tali in base alla normativa catastale con detrazione d'imposta in misura fissa massima di **€ 300,00**, per ogni soggetto passivo, in riduzione della TASI dovuta unicamente per tale fattispecie di immobili (codice per F24 3959);
3. Aliquota ordinaria **1,50 per mille** per tutti gli altri fabbricati, non contemplati nei punti precedenti e che non sono oggetto di esenzione ai sensi della normativa vigente (codice per F24 3961); si tratta delle seconde case (ne fanno parte anche le abitazioni date in uso gratuito ai parenti di I grado) e relative pertinenze, degli immobili iscritti al catasto urbano nelle categorie C/1, solo se destinati alle attività di assicurazioni, banche, istituti di credito e attività assimilate e fabbricati iscritti al catasto urbano in categoria A/10 (uffici e studi privati) e D/5 (istituti di credito e assicurazione);
4. Aliquota ordinaria aliquota **1,50 per mille** per le aree fabbricabili (codice per F24 3960);

RIDUZIONI PER IMU E TASI

Per i fabbricati dichiarati inabitabili o inagibili e, **di fatto, non utilizzati** e per i fabbricati dichiarati d'interesse storico, artistico e culturale (presenza di specifica annotazione nei Registri del Libro Fondiario) è applicata una riduzione del 50% dell'imposta.

DICHIARAZIONE IMU E TASI

Le dichiarazioni IMU e TASI vanno generalmente presentate quando il Comune non possa conoscere direttamente le informazioni necessarie per verificare la correttezza dei versamenti; esse sono presentate al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. **E' DA RICORDARE LA DICHIARAZIONE, NATURALMENTE SOLO IMU, PER L'ABITAZIONE DATA IN USO GRATUITO AL FIGLIO O GENITORE, DA PRESENTARSI A PENA DI DECADENZA DEL DIRITTO ALL'ALIQUOTA AGEVOLATA.** In assenza di modifiche che comportino un diverso ammontare dell'imposta, la dichiarazione vale anche per gli anni successivi.

